CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 30 marzo 2010 (08.04)
(OR. en)

5386/10
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2008/0223 (COD)

ENER 12
ENV 16
CODEC 17

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto [1].
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 23 aprile 2009, approvando 107 emendamenti [2].
3. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 21 aprile 2009.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 14 maggio 2009 [3].
5. In data …. il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in conformità dell'articolo 294 del TFUE.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Assieme ad altre due proposte [4], la proposta in oggetto fa parte del pacchetto sull'efficienza energetica presentato dalla Commissione nel novembre 2008.
La proposta si prefigge di aumentare ulteriormente l'efficienza energetica degli edifici nell'UE, tenendo conto degli obiettivi della politica climatica/energetica dell'UE per il 2020 in termini di emissioni di gas a effetto serra, quota di energia da fonti rinnovabili e risparmi energetici e della sua transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio. Scopo della proposta è pertanto quello di chiarire, rafforzare ed ampliare il campo di applicazione della vigente direttiva 2002/91/CE, nonché di ridurre le notevoli differenze tra le pratiche in uso negli Stati membri in tale settore. Le disposizioni in essa contenute riguardano vari strumenti normativi e di tipo informativo e disciplinano la gestione del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione degli edifici nuovi ed esistenti, residenziali e non residenziali.

---

1 doc. 15929/08.
2 doc. 8877/1/09 REV 1.
3 GU C 277 del 17.11.2009, pag. 75.
4 Le altre due proposte del pacchetto sono le seguenti:
- progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (2008/0222 COD);
- regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1. Considerato il calendario rigoroso necessario per raggiungere rapidamente un accordo sulla proposta in questione, come chiesto dal Consiglio europeo, il Consiglio ha cercato sin dall'inizio di individuare gli elementi che sarebbero accettabili sia per il Parlamento europeo che per il Consiglio, invece di redigere una posizione del Consiglio concordata completa prima dell'inizio dei negoziati con il Parlamento europeo. Per compiere rapidi progressi tenendo al tempo stesso conto della data di entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si è concordato di procedere in due fasi:
   - raggiungimento di un accordo sul merito della direttiva. In seguito a consultazioni con il Parlamento europeo la prima fase si è conclusa nel novembre 2009. Tale accordo è stato confermato dal Coreper il 19 novembre 2009 ed a livello della commissione ITRE del PE mediante lettera del suo presidente datata 30 novembre 2009;
   - raggiungimento di un accordo sulle modifiche derivanti dall'entrata in vigore del TFUE, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento della base giuridica e le disposizioni relative alla comitatologia. In seguito a consultazioni con il Parlamento europeo, questa seconda fase è stata portata a termine nel marzo 2010 basandosi nella misura del possibile su soluzioni orizzontali, in particolare per quanto riguarda la consultazione di esperti, la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 e la dichiarazione della Commissione sui periodi di inattività. Tale accordo è stato confermato dal Coreper il 24 marzo 2010 ed a livello della commissione ITRE del PE mediante lettera del suo presidente datata 25 marzo 2010.

2. La posizione del Consiglio integra i due accordi di cui sopra. I suoi elementi principali sono:

   <u>Disposizioni relative agli strumenti finanziari</u>

   Sono stati introdotti un nuovo articolo 10 "*Incentivi finanziari e barriere di mercato"* e i nuovi considerando 18, 19 e 20 per dare molta più enfasi all'aspetto del finanziamento dell'efficienza energetica dell'edilizia.

Edifici a energia quasi zero

Come già nel caso di altra normativa dell'UE relativa al settore climatico/energetico, è stato inserito un "obiettivo 2020": l'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) prevede ora che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere edifici a energia quasi zero, che occorre stabilire un obiettivo intermedio per il 2015 e che a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici occupati da o di proprietà di enti pubblici devono essere edifici a energia quasi zero, in linea con il *ruolo guida* che il settore pubblico dovrebbe svolgere in questo settore (si veda il considerando 23). Inoltre gli Stati membri dovrebbero mettere a punto politiche per la trasformazione degli edifici *esistenti* in edifici a energia quasi zero (articolo 9, paragrafo 1, lettera a)). Poiché la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero è spesso relativamente costosa e può quindi rappresentare un uso inefficiente di fondi scarsi, il Consiglio non ha potuto accettare l'imposizione di obiettivi vincolanti per gli edifici *esistenti*.

Elementi edilizi

Nello spirito degli emendamenti del PE, il campo di applicazione della proposta è stato ampliato per includervi gli elementi edilizi (articolo 7, secondo comma).

Certificati di prestazione energetica: rilascio e affissione

Come suggerito dal PE, il Consiglio ha convenuto di abbassare la soglia per il rilascio dei certificati relativi agli edifici pubblici (articolo 12), di abbassare la soglia per l'affissione dei certificati negli edifici pubblici (articolo 13) ed ha convenuto di inserire nuovamente il testo che aveva precedentemente soppresso, vale a dire il requisito che impone di riportare l'indicatore di prestazione energetica negli annunci (articolo 12, paragrafo 4).

Quadro metodologico comparativo

Il Consiglio non ha potuto accogliere la richiesta del Parlamento europeo relativa ad un quadro metodologico *comune* (articolo 5, paragrafo 1) da applicare in tutti gli Stati membri. Tenuto conto delle differenti condizioni climatiche e geografiche e dei diversi "punti di partenza" in termini di efficienza energetica degli edifici, il Consiglio ha ritenuto che un quadro metodologico comune sia non solo inappropriato, ma anche impossibile da definire. Il Consiglio ha accettato l'aggiunta di un nuovo allegato III, che descrive il contenuto del quadro metodologico comparativo, proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio ha inoltre convenuto di introdurre un sistema di riferimento (articolo 5, paragrafo 3), in base al quale gli Stati membri devono giustificare le differenze significative tra i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica ed i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.

Revisione

Il Consiglio ha accolto la richiesta del Parlamento europeo relativa ad una revisione da parte della Commissione; a titolo di compromesso è stata concordata la data del 1° gennaio 2017 come termine ultimo per la revisione (articolo 19).

Informazione

Per tener conto di numerose richieste del Parlamento europeo relative alla messa a disposizione di informazioni, il Consiglio ha proposto di inserire un nuovo articolo 20 per raggruppare tutte le disposizioni relative all'informazione.

* * *

Oltre ai suddetti elementi principali e per giungere rapidamente ad un accordo, il Consiglio ha esaminato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo. Ove possibile gli emendamenti sono stati accolti, integralmente o in parte; a volte lo spirito di un emendamento è stato ripreso in un altro articolo o in un considerando. Pertanto nella sua posizione il Consiglio:

- ha accolto gli emendamenti 1, 2, 36, 37, 38 e 45;

- ha accolto in parte gli emendamenti 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 93, 94, 95, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 119, 120, 123 e 124;

- non ha potuto accogliere gli emendamenti 7, 8, 9, 12, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 31, 40, 41, 44, 46, 53, 54, 55, 59, 64, 73, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91